

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2											
Centrale di Marghera Azotati											
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022											
Aspetto Ambientale	Applicabilità energia	decreto	PIC	PMC	Normativa di riferimento	Normativa di riferimento	Rilasciata da	Data di emissione	Data di scadenza	Prescrizioni in vigore e adempimenti	EVIDENZE al 30/06/2022
Decreto AIA		DEC pag 4 art 1 comma 2			decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Per tutte le prescrizioni del parere istruttorio che prevedono un termine per l'attuazione anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, il suddetto termine è da intendersi sostituito dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.	OK
		DEC pag 4 art 1 comma 3								Gli adempimenti di cui alla prescrizione n. 9 del PIC, in coerenza con quanto specificato nella precedente prescrizione n. 8, sono riferiti al rendimento elettrico netto determinato durante l'anno di riferimento in conformità alla BAT 2 delle pertinenti Conclusioni sulle BAT, ovvero in condizioni di massima capacità produttiva.	OK
		DEC pag 4 art 2 comma 4								Come riportato alla prescrizione n. 9 di pag. 64 del parere istruttorio, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore presenta al Ministero della transizione ecologica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un programma di azioni volto a garantire almeno l'esercizio nel rispetto del rendimento elettrico netto misurato su base annua per ciascun gruppo di combustione almeno pari ai valori limite di cui alla tabella della prescrizione n. 8.	N.A.
		DEC pag 4 art 2 comma 5								Come riportato alle prescrizioni n. 72 e 73 di pag. 79 del parere istruttorio, qualora il Gestore intenda dismettere l'impianto o parte di esso, un anno prima della eventuale dismissione, totale o parziale, dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo un Piano di cessazione definitiva delle attività dettagliando il programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti di produzione, delle relative apparecchiature ancillari e degli stoccaggi associati. Il progetto è comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto è compreso altresì un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.	N.A
		DEC pag 4 art 2 comma 6								All'atto della presentazione dei documenti di cui ai commi 4 e 5 il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.	N.A
		DEC pag 5 art 3 comma 2								Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.	In PMC PU1615 del 26/04/2022
		DEC pag 5 art 3 comma 3								Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS.	Visita di certificazione per la centrale di Azotati è prevista per il 2023. Il certificato dell'organizzazioneè il N. 9191.EDIS-2 . Scadenza 04/06/2024 (14001) e Registrazione Emas IT000103 scadenza 04/06/2024
		DEC pag 5 art 3 comma 4								Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95	PU 71 e 66 del 11/01/22
		DEC pag 5 art 4 comma 1								Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.	PU4309 del 16/12/2021
		DEC pag 5 art 4 comma 2								ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.	Controdeduzioni ISPRA EDISON-PI-0000443-24.01.2022
		DEC pag 5 art 4 comma 3								Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.	Check list 2022
		DEC pag 5 art 4 comma 4								Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto	Controdeduzioni ISPRA EDISON-PI-0000443-24.01.2022
		DEC pag 5 art 4 comma 5								Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative Pagina 6 di 7 all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	Visite ispettive svolte da ARPA e ISPRA . Vedasi rapporti conclusivi visite ispettive
		DEC pag 6 art 4 comma 6								Ai sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero della transizione ecologica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero della transizione ecologica.	NA
		DEC pag 6 art 4 comma 7								In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.	PMC 2023
		DEC pag 6 art 5 comma 1								La presente autorizzazione ha la durata di sedici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.	ok
		DEC pag 6 art 5 comma 2								Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero della transizione ecologica entro la scadenza di cui al comma 1.	ok
		DEC pag 6 art 5 comma 3								Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero della transizione ecologica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria per procedere al riesame.	ok
		DEC pag 6 art 5 comma 4								Il Gestore comunica al Ministero della transizione ecologica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.	EDISON-PU-0000066-11.01.2022
		DEC pag 6 art 6 comma 1								Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.	PU455 del 7/2/2022 quietanza di pagamento del 27/01/2022
		DEC pag 6 art 8 comma 1								Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.	PU 3442 del 21/10/2021

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2											
Centrale di Marghera Azotati											
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022											
Sistema di gestione			PIC pag 62 9.1 (1)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Il Gestore dovrà mantenere il Sistema di Gestione Ambientale con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta dal personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione dell'impianto; dovrà conseguentemente dotarsi e/o mantenere l'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.	Visita di certificazione per la centrale di Azotati è prevista per il 2023. Il certificato dell'organizzazione è il N. 9191.EDIS-2 . Scadenza 04/06/2024 (14001) e Registrazione Emas IT000103 scadenza 04/06/2024
			PIC pag 62 ,63 9.1 (2)		del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera					In particolare, il Gestore dovrà predisporre ed adottare un "Registro degli Adempimenti di Legge" concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia ambientale e quindi, in particolare, derivanti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui dovranno trovare trascrizione, unitamente all'elenco degli adempimenti in parola, gli esiti delle prove e/o delle verifiche opportunamente certificate per la relativa ottemperanza	DOCUMENTO CHECK LIST
			PIC pag 63 9.1 (3)		Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).					La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Autorità di Controllo.	DOCUMENTO CHECK LIST
			PIC pag 63 9.1 (4)							Il Gestore è tenuto al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui alle sezioni 1 e 4.1 della Decisione di esecuzione 2017/1442/UE del 31 luglio 2017.	ok
Generalità dell'installazione IPPC				PMC pag 13 1.1 (1)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Come indicato alla prescrizione [5] del PIC, la Centrale dovrà essere esercita nel rispetto dell'assetto impiantistico e della capacità produttiva dichiarati nella domanda di A.I.A.: vedi tabella PMC	Dati da ADEM, riportati nel PMC. Le modalità di raccolta dati sono riportate nella procedura nviata con lettera EDISON-PU-0001305-28.03.2022
				PMC pag 13 1.1 (2)	del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera					1. Il Gestore deve registrare con frequenza mensile la massima potenza elettrica erogata misurata ai morsetti. 2. Deve essere registrata la produzione dalle varie attività, come precisato nella seguente tabella.	Dati da ADEM, riportati nel PMC.
Capacità produttiva			PIC pag 63 9.2 (5)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	La Centrale dovrà essere esercita nel rispetto dell'assetto impiantistico e della capacità produttiva (249,24 MWe alle condizioni ISO) dichiarati nella domanda di A.I.A.:	Dati da ADEM, riportati nel PMC. Le modalità di raccolta dati sono riportate nella procedura nviata con lettera EDISON-PU-0001305-28.03.2022
			PIC pag 63 9.2 (6)		del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera					Ogni modifica sostanziale e non sostanziale (art. 5, c. 1, lett- I-bis, del D.lgs. n. 152/06 e art. 29-quattordices) dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Competente e di Controllo; ogni altra modifica dovrà essere comunicata all'Autorità Competente e di Controllo, fatte salve le eventuali ulteriori procedure previste dalla normativa vigente	N.A
Approvvigionamento di combustibili e materie prime			PIC pag 64 9.4 (10)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Il Gestore è autorizzato all'utilizzo dei seguenti combustibili, definiti nelle caratteristiche merceologiche ai sensi delle normative vigenti: - gas naturale per i gruppi di produzione; - gasolio per pe le motopompe di emergenza antincendio. Il Gestore è, inoltre, autorizzato a utilizzare le materie prime riportate in sede di domanda di AIA, nelle schede B.1.1 e B1.2, necessarie per la gestione e l'esercizio dell'impianto. L'utilizzo di materie differenti da quelle riportate nella domanda di AIA, nelle schede B.1.1 e B1.2, è possibile previa comunicazione scritta all'AC, nella quale siano definite le motivazioni poste alla base della decisione e siano trasmesse le caratteristiche chimico - fisiche delle nuove materie prime utilizzate. 1. Le forniture di combustibili, di oli lubrificanti e materie prime ed ausiliarie, in sede di prima fornitura per specifica tipologia, devono essere opportunamente caratterizzate. La caratterizzazione dei combustibili e materie prime può essere effettuata anche con la disponibilità in sito delle "Schede Informativie di Sicurezza". 2. Le quantità di combustibile, di oli e di tutte le materie prime e ausiliarie utilizzate nei processi operativi devono, ad ogni fornitura, essere registrate su appositi registri in forma elettronica. 3. Il rapporto sugli approvvigionamenti di combustibili e materie prime ed ausiliarie, dovrà essere compilato e trasmesso all'Autorità Competente e all'ISPRA con cadenza annuale.	Registrazione su monitoraggio nel Piano Monitoraggio Controllo impianto
			PIC pag 64 9.4 (11)								ultimo aggiornamento PU 71 e 66 del 11/01/22
			PIC pag 64 9.4 (12)								PU66 del 11/01/2022
				PMC pag 13 (1)							Schede di sicurezza presenti in sito
				PMC pag 13 (2)							Dbunico, PMC e rapporto annuale
				PMC pag 13 (3)							PMC aprile 2023
Consumo/Utilizzo di materie prime, ausiliarie e consumo combustibili				PMC 14 1.2 (1)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	1. Dovrà essere registrato il consumo delle principali materie prime, semilavorati e materie ausiliarie dichiarate in AIA, come precisato nella seguente tabella: vedi PMC;	Dbunico + PMC
				PMC pag 14 1.2 (2)						2. Il Gestore dovrà utilizzare le sostanze dichiarate in conformità alle disposizioni dettate dal Regolamento CE n. 1907/2006 (Regolamento REACH);	Relazione di riferimento PU71 del 11/01/2022
				PMC pag 16 1.2 (3)						3. Il Gestore è tenuto a integrare la tabella, nella comunicazione annuale, con tutte le eventuali variazioni delle materie prime/ausiliarie comunicate in AIA con indicazione della data della variazione e gli estremi delle comunicazioni effettuate in merito all'Autorità Competente e all'ISPRA.	PMC Aprile 2023
				PMC pag 16 1.2 (4)						4. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi delle materie prime e ausiliarie utilizzati nonché, annualmente, il relativo consumo annuo.	Dbunico + PMC
				PMC pag 16 1.3 (1)						Dovrà essere registrato, su apposito registro, il consumo dei combustibili utilizzati, come precisato nella seguente tabella.	Dbunico + PMC
				PMC pag 16 1.3 (2)						2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi di combustibili utilizzati nonché, annualmente, il relativo consumo annuo.	Dbunico + PMC
				PMC pag 16 1.4 (1)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	1. Il Gestore, per i soli combustibili utilizzati, dovrà far riferimento ai metodi di misura di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte V, Allegato X per i parametri ivi riportati. Su richiesta e previa autorizzazione dell'Autorità Competente, acquisito il parere di ISPRA, il Gestore può adottare metodi di analisi ritenuti equivalenti.	Analisi annuale con Innovhub per il metano e con Chelab per il gasolio per i parametri indicati. Inviata relazione di equivalenza PU4309 del 16/12/2021
				PMC (pag 16 e 17)						2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file". <u>Metano e gas naturale</u> Per il Metano dovrà essere prodotta con cadenza mensile una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le informazioni riportate nella tabella seguente 5. Relativamente al parametro Zolfo il Gestore potrà, in accordo con il fornitore di rete, fornire un dato su base annuale o in alternativa effettuare l'analisi, in tal caso il metodo indicato per l'analisi è ASTM D5504 e frequenza annuale. <u>Gasolio</u> Per il gasolio dovrà essere prodotta mensilmente (o in alternativa a lotti) una scheda tecnica (elaborata dal fornitore o redatta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) che riporti quanto indicato nella tabella 6.	Bollettino mensile SNAM, zolfo analisi annuale. Gasolio analisi annuale metodo utilizzato UNI EN ISO 19739:2007/Cor. 1:2010 in AIA ASTM D5504 Rapporto di Prova N°: S-SSC-2202148 Innovhub (per parametro zolfo nel gas naturale)
				PMC pag 17,18 1.4.1 (1)						1. Per la gestione dei serbatoi e delle linee di distribuzione dei combustibili e delle materie prime allo stato liquido dovrà essere prodotta documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo riportati nelle seguenti tabelle 7,8	PMC 2023 (Foglio Verifica apparecchiature critiche)
				PMC pag 18 1.4.1 (2)						2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file".	PMC 2023 (Foglio Verifica apparecchiature critiche)

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2											
Centrale di Marghera Azotati											
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022											
Consumi idrici				PMC pag 18 ,19 2.2 (1)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	1. Dovrà essere registrato, su apposito registro, il consumo di acqua, come precisato nella tabella di seguito riportata: vedi PMC;	Dbunico + PMC
				PMC pag 18 ,19 2.2 (2)						2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi di acqua consumata nonché, annualmente, il relativo consumo annuo	Dbunico + PMC
				PMC pag 18 ,19 2.2 (3)						3. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni presenti nell'AIA, relative al controllo della qualità delle acque di falda emunte in ingresso ed uscita dall'impianto TAF, devono essere effettuati i controlli previsti nella seguente tabella 10	RDP uscita 22/000222444 - RDP ingresso 22/000222437 del 03/03/2022
					DLgs 31 del 02/02/01 DM 05/09/2006 L. 15/12/2011 n. 217					Verificare di aver monitorato la potabilità dell'acqua, facendo analizzare da un Laboratorio accreditato i parametri elencati nell'Allegato I del D.Lgs. 31/2001, così come modificato dal DM 05/09/06 e L. 217/2011.	RDP 21/000307508 del 18/06/2021
Produzione e consumi energetici	si			PMC pag 20 ,21 2.2 (1)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	1. Dovrà essere registrato, su apposito registro, i consumi di energia, come precisato nella tabella seguente, per quanto possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi.	DB unico e PMC foglio "Consumi energetici)
	si			PMC pag 20 ,21 2.2 (2)						2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi di energia termica e elettrica prodotti e consumati nonché, annualmente, la produzione e il consumo.	DB unico e PMC foglio "Consumi energetici)
	si			PMC pag 20 ,21 2.2 (3)						3. Il Gestore dovrà condurre, con frequenza almeno biennale, specifici "audit energetici" ai sensi del D.Lgs. 102/2014.	Programma audit 50001
	si			PMC pag 20 ,21 2.2 (4)						4. Pertanto il Gestore è tenuto alla effettuazione della diagnosi energetica nel rispetto di quanto definito nelle seguenti norme: UNI CEI EN 16247-1:2012 che definisce i requisiti generali comuni a tutte le diagnosi energetiche. UNI CEI EN 16247-3:2014 che si applica ai luoghi in cui l'uso di energia è dovuto al processo. Essa deve essere usata congiuntamente alla EN 16247-1 "Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali", che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.	N.A 50001 file di controllo DOT0089AZ
	si			PMC pag 20 ,21 2.2 (5)						5. L'audit energetico dovrà avvenire secondo la norma UNI CEI EN 16247-5:2015 che riguarda le competenze dell'auditor energetico.	NA
	si			PMC pag 20 ,21 2.2 (6)						6. In caso non sia applicabile il D.Lgs. 102/2014, il Gestore, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale interno, ha facoltà di porre adeguata attenzione agli aspetti di efficienza energetica, mediante specifici "audit energetici interni" condotti con la frequenza individuata all'interno del SGA.	Programma audit 50001
			PIC pag 65 9.5 (13)							Per quanto attiene le emissioni in atmosfera di tipo convogliato, dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nella successiva tabella. I VLE sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno pari al 15% per le CCGT e 3% per le caldaie. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, intesi come i periodi in cui le unità di produzione vengono esercite al di sopra del minimo tecnico (pari , per ciascun gruppo TG, a 28,5 MWte, applicato al termine delle operazioni di avviamento, ed a 30 MWte, applicato in fase di avviamento e presa carico della macchina sino al raggiungimento della condizione di normale funzionamento, come da comunicazione EDISON-PU-0000165 del 16/01/2019 acquisita dal MATTM con prot n. 1016 del 17/01/2019), con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite; questi ultimi dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità di Controllo e ad ARPA secondo le modalità indicate nel PMC. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o arresto i periodi di oscillazione del carico a valori superiori al minimo tecnico che si verificano regolarmente durante lo svolgimento della funzione dell'impianto.	Rapportino SME 31/303/2022 TG3 NOx min 42 max 44, CO min 0 max 12 , O2 min 13,3 max 15,2 8/3/2022 TG4 NOx min 43 max 46, CO min 0 max 1 , O2 min 13,7 max 14,5. Caldaiette C3 rapporto D202105905 maggio 2021 e C4 D202105906 maggio 2021
			PIC pag 67 9.5 (13.bis)							Per ciascuno dei camini E1 ed E2, nel caso di utilizzo dei gruppi ad essi associati per non più di 1.500 ore/anno cad., il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità Competente ed a quella di Controllo entro il 30 gennaio di ciascun anno una dichiarazione riportante l'impegno del Gestore stesso a rispettare tale numero di ore (se del caso in sede di prima applicazione la comunicazione potrà essere effettuata a consuntivo entro il 30 dicembre). Qualora il Gestore assuma tale impegno per il parametro NOx si applica il solo limite orario e non quello annuale (rif. nota 3 tab. 24 D.E. 2017/1442/UE). Per ogni anno di esercizio nel report annuale dovranno essere riportate le ore di effettivo esercizio di ciascuna unità (TG, GVR).	PU 334 del 28/01/2022 e PU 4410 del 28/12/2021
			PIC pag 67 9.5 (14)							I parametri inquinanti NOx, e CO (camini E1 ed E2) dovranno essere monitorati in continuo, unitamente ai seguenti parametri di processo: tenore di ossigeno, temperatura, pressione, umidità dei fumi (qualora la misura non sia condotta con l'utilizzo di sistemi di condensazione) e portata volumetrica dell'effluente gassoso (a misura della portata può essere determinata tramite bilancio stechiometrico, nel rispetto della norma UNI En ISO 14181).	Rapportino SME 31/03/2022 TG3 NOx min 42 max 44, CO min 0 max 12 , O2 min 13,3 max 15,2, Temp 134,2 min 411,7 max, Portata fumi min 0 max 580,6
			PIC pag 67 9.5 (15)							Il monitoraggio delle emissioni delle caldaie (camini E3 ed E4) potranno essere condotti in discontinuo.	Punto di Emissione: E3 – GVA1 Polveri Maggio 2022 D202208176 Nox MAGGIO 2022 D202208175
			PIC pag 67 9.5 (16)							Il parametro inquinante: polveri, dovrà essere monitorato annualmente nel periodo di normal esercizio dell'impianto; il valore limite di emissione sarà considerato rispettato se la media di tre misurazioni consecutive di almeno 60 minuti ciascuna, rappresentative di almeno un'ora di funzionamento del gruppo nelle condizioni di esercizio più gravose, risulterà uguale o inferiore al limite stesso (rif. p.to 5.2, della parte I dell'allegato II e p.to 2.3 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., coordinato con le disposizioni di cui alla D.E. 2017/1442/UE). Per quanto attiene il controllo dei limiti imposti si rimanda ai contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo.	Rappoto di prova Maggio 2022 D202208153 Agosto 2022 D202213269
			PIC pag 67 9.5 (17)							Il Gestore deve mantenere il sistema di registrazione del numero e tipo degli avviamenti, dei relativi tempi di durata, del consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario. Tali informazioni devono essere inserite nel report annuale secondo le indicazioni riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.	PMC foglio Emissioni in aria (emissioni durante i transitori) Il numero e ore di transitori nel foglio Ore funzionamento
			PIC pag 67 9.5 (18)							Relativamente ai periodi transitori le quantità emesse per eventi di avvio/spengimento devono essere registrate e costituiscono elemento del reporting. I quantitativi emessi di NOx e CO devono essere riportati sia come quantità emesse per evento di avvio/spengimento (in kg/evento) sia come quantità complessiva annua.	PMC foglio Emissioni in aria (emissioni durante i transitori) Il numero e ore di transitori nel foglio Ore funzionamento
			PIC pag 67 9.5 (19)							Nel reporting devono essere inclusi anche eventuali periodi di funzionamento anomalo.	PMC foglio Stato orario foglio Emissioni in area

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2										
Centrale di Marghera Azotati										
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022										
			PIC pag 67 di 9.5 (20)						I limiti emissivi e le prescrizioni di cui al presente paragrafo, discendenti dalla D.E. 2017/1442/UE (ovvero le prescrizioni 13 e 14), dovranno essere rispettati a partire dal 18/08/2021, ad eccezione dei VLE per i camini E3 ed E4, che dovranno essere rispettati dopo 12 mesi dal rilascio della presente AIA, fino a tale data dovranno essere rispettate le disposizioni della previgente autorizzazione Integrata Ambientale (DM 142/2014 e s.m.i.), ovvero il D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. Per l'anno 2021, considerando i diversi limiti imposti, la verifica di conformità delle medie annuali dovrà essere normalizzata sulla base delle pertinenti porzioni di anno.	PU3974 del 23/11/2021
			PIC pag 67 9.5 (21)						I VLE dei camini E1 ed E2 e le relative prescrizioni, si applicano anche ai corrispondenti camini di bypass, alle medesime condizioni.	Avviuamento impianti PMC foglio Stato orario foglio Emissioni in area
			PIC pag 68 9.5 (22)						Nella centrale sono operabili 2 punti di emissione convogliata in atmosfera non soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'Art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06, relativi a 2 motopompe di emergenza antincendio da MW 0,2 cad. alimentate a gasolio (camino E5, E6).	OK
			PIC pag 68 9.5 (23)						Nella centrale sono operabili i punti di emissione in atmosfera non derivanti dal processo di combustione: ovvero emissioni convogliate in atmosfera di vapori da impianti di emergenza (valvole di sicurezza) o da sfiati di impianto di seguito indicati: - sfiati aria ventilazione sistema olio: derivanti dal sistema di ventilazione (depressione) del sistema di lubrificazione dei TG e delle TV (1 sfiato per ogni macchina). Tali sfiati sono provvisti di sistema di filtrazione e sono in servizio quando è attivo il sistema di lubrificazione (essenzialmente con l'impianto in funzione); - sfiati vent metano: riconducibili alla depressurizzazione di brevi tratti delle linee gas metano in occasione delle fermate dei TG (sicurezza), ed eccezionalmente alla depressurizzazione linee in caso di intervento sistema antincendio ed allo scarico delle valvole di sicurezza per sovrappressione; - sfiati idrogeno/CO2: riconducibili al generatore della TVB ovvero alle fasi di riempimento di idrogeno del generatore elettrico in casi di messa in sicurezza del sistema (manutenzione, etc.) e/o sovrappressioni dovute alle valvole di sicurezza; - sfiati serbatoi: riconducibili ai vent dei serbatoi (es. dei prodotti chimici) per la sicurezza del serbatoio stesso (depressione/sovrappressione).	Dunico + PMC
				PMC pag 21 ,22 3.1 (1)					1. Nel rapporto annuale dovrà essere trasmessa una planimetria, eventualmente aggiornata a seguito di modifiche dell'AIA, riportante l'elenco aggiornato di tutti punti di emissione convogliata e relativa georeferenziazione.	Nel rapporto annuale 2023 (dati 2022)
				PMC pag 21 ,22 3.1 (2)					2. Il Gestore dovrà inoltre effettuare una stima delle emissioni annuali di COV (espresse in COT) dagli sfiati dei serbatoi contenenti idrocarburi.	Relazione 22/000329950 del 20/05/2022
				PMC pag 21 ,22 3.1 (3)					3. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, gli autocontrolli sui punti di emissione convogliata autorizzati dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nelle tabelle seguenti.	Ok
				PMC pag 22 ,23 3.1.1 (1)					1. Il Gestore dovrà effettuare gli autocontrolli sulle emissioni convogliate in aria secondo le modalità riportate nelle tabelle seguenti.	Rappoto di prova Maggio 2022 D202208153 Agosto 2022 D202213269
				PMC pag 22 ,23 3.1.1 (2)					2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati sui punti di emissione in atmosfera.	SME
				PMC pag 22 ,23 3.1.1 (3)					3. In relazione al funzionamento dei punti di emissione convogliata indicati nella tabella seguente, essi sono autorizzati in AIA come punti di "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico". Il Gestore procede alla compilazione della stessa e la trasmette nel rapporto annuale.	PMC
				PMC pag 23 ,24 3.2 (4)					4. Il Gestore dovrà dare attuazione ad un piano di monitoraggio dei transitori degli impianti di combustione al fine di registrare e inserire nelle relazioni annuali, da trasmettere all'Autorità Competente e all'ISPRA, i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti pertinenti, i volumi dei fumi, le rispettive emissioni in massa, il numero e tipo degli avviamenti con i relativi tempi di durata, il tipo e il consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario.	PMC foglio Emissioni in aria (emissioni durante i transitori) Il numero e ore di transitori nel foglio Ore funzionamento
				PMC pag 23 ,24 3.2 (5)					5. Il Gestore dovrà compilare, per ogni tipologia di avviamento eventualmente eseguito (a freddo, a tiepido, a caldo) la tabella seguente con le informazioni da inserire all'interno del report annuale.Non costituiscono fasi di avviamento e arresto le normali oscillazioni del carico produttivo. Ai fini della determinazione dello stato dell'impianto l'ora in cui avviene il passaggio da uno stato transitorio al normale funzionamento o viceversa viene considerata di transitorio secondo le indicazioni delle LG- ISPRA n. 87/2013.	PMC foglio Stato orario
				PMC pag 23 ,24 3.2 (6)					6. Il Gestore dovrà effettuare, tramite SME installati, il monitoraggio dei transitori con il quale accertare i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi3, le rispettive emissioni massiche nonché il numero e tipo degli avviamenti, i relativi tempi di durata, il tipo e consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario. Tali informazioni dovranno essere inserite nelle relazioni trasmesse regolarmente all'ISPRA secondo le indicazioni riportate nel presente PMC.	Manuale SME
				PMC pag 23 ,24 3.2 (7)					7. Nel caso di misura discontinua i campionamenti dovranno essere effettuati in modo tale da consentire di ricostruire il profilo di concentrazione dell'inquinante durante l'operazione di avviamento; ai dati di concentrazione dovranno essere associati anche quelli di portata dell'effluente gassoso.	Manuale SME
				PMC pag 23 ,24 3.2 (8)					8. Il Gestore dovrà fornire l'algoritmo di calcolo con il quale stima il contributo in massa degli inquinanti per ciascuna condizione di avviamento, dedotto dai dati di portata e di concentrazione dell'inquinante per il numero complessivo di ore necessarie alla specifica condizione di avviamento.	Manuale SME
				PMC pag 23 ,24 3.2 (9)					9. Le emissioni nei periodi di avvio e arresto possono essere valutate in base alla misurazione dettagliata delle emissioni eseguita per una procedura tipica di avvio/arresto almeno una volta l'anno e utilizzandone i risultati per la stima annuale.	Manuale SME
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (1)					Il Gestore che è dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini (SME) dovrà: 1. applicare la norma di riferimento UNI EN 14181:2015 – Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici, per l'analisi dei parametri prescritti. In particolare, i requisiti del sistema di misurazione in continuo sono i seguenti (ove applicabile): portata, UNI EN ISO 16911-2:2013 polveri, UNI EN 13284-2:2017 mercurio, UNI EN 14884:2006. Il controllo della qualità per i sistemi di monitoraggio in continuo deve prevedere: a) una serie di procedure (QAL 2, QAL 3, AST), conformi alla Norma UNI EN 14181:2015 e s.m.i., che assicurino almeno la corretta installazione della strumentazione, la verifica dell'accuratezza delle misure tramite il confronto con un metodo di riferimento (taratura), una prova di variabilità da eseguire tramite i metodi di riferimento suddetti (i requisiti degli intervalli di confidenza sono fissati dall'Autorità sulla base dei limiti di emissione); b) la verifica della consistenza tra le derive di zero e di span determinate durante la procedura QAL 1 (Norma UNI EN 14956:2004 e UNI EN 15267-1-2-3:2008 metodi entrambi citati nella UNI EN 14181:2015 che contengono le procedure per la dimostrazione dell'adeguatezza degli AMS ai criteri d'incertezza complessiva indicati nella normativa vigente) e le derive di zero e di span verificate durante il normale funzionamento dello SME (QAL3); c) la verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SME e la valutazione della variabilità e della validità della taratura mediante la conduzione del test di sorveglianza annuale.	Manuale SME
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (2)					2. avvalersi di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il campionamento e l'analisi dei parametri prescritti e per l'elaborazione dei dati e dei report dei risultati delle prove secondo la UNI EN 14181:2015.	Accreditamento Accredia LAB0051L + Manuale SME

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2											
Centrale di Marghera Azotati											
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022											
Emissioni in atmosfera				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (3)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	3. I parametri: portata/velocità, ossigeno, vapore acqueo possono essere certificabili anche in termini di UNI EN 14181:2015. La linea guida ISPRA n.87/2013 "GUIDA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)" per O2, H2O e la UNI EN ISO 16911-2:2013 per la portata, suggerisce i livelli di riferimento e gli intervalli di confidenza da utilizzare nelle elaborazioni dei risultati.	Manuale SME
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (4)						4. Le sezioni di campionamento individuate dovranno rispettare i criteri indicati nella UNI EN 15259:2008 sia per quanto riguarda il posizionamento delle sonde di prelievo gas AMS (UNI EN 15259:2008 par. 8.4) sia per quanto riguarda i requisiti dei punti di prelievo e dei ballatoi a servizio di questi (UNI EN 15259:2008 par. 6.2 e 6.3).	OK
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (5)						5. Ove previsto, il posizionamento del misuratore in continuo di portata andrà stabilito secondo i dettami della UNI EN ISO 16911-2:2013, per la strumentazione esistente già installata a camino andrà condivisa con gli Enti di Controllo.	OK
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (6)						6. Per l'esecuzione delle misure per l'assicurazione della qualità dello SME non è ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento anche se dotati di apposita certificazione di equivalenza secondo la norma UNI EN 14793:2017.	Manuale SME
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (7)						7. Tutte le misure di temperatura, devono essere realizzate con la strumentazione che risponda alle caratteristiche di qualità specificate nella tabella seguente	ok
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (8)						8. I test di sorveglianza dovranno essere realizzati da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e il Gestore dovrà altresì comunicare all'ISPRA (ISPRA e ARPA) con congruo anticipo (almeno 15 giorni) la data di effettuazione al fine di consentire l'eventuale supervisione delle attività da parte dell'Ente di Controllo e comunque sotto la responsabilità del Gestore.	ok
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (9)						9. Su tutta la strumentazione sarà effettuata la manutenzione in accordo alle prescrizioni del costruttore e sarà tenuto un registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento.	vedasi PMC
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (10)						10. Per consentire l'accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di avvio/spengimento (transitori) degli impianti, la strumentazione per la misura continua delle emissioni ai camini deve essere a doppia scala di misura con fondo scala rispettivamente pari a: - 150% del limite su base temporale più piccola in condizioni di funzionamento normale; - 100% del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione, nei periodi di transitorio, fornita dal produttore	Manuale SME
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (11)						11. In alternativa, devono essere duplicati gli strumenti, con gli stessi campi di misura sopraindicati.	Manuale SME
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (12)						12. Per quanto riguarda i dati acquisiti dagli SME, devono essere registrati e conservati i seguenti dati: i. i valori elementari espressi nelle unità di misura pertinenti alla grandezza misurata, ii. i segnali di stato delle apparecchiature principali e ausiliarie necessari per la funzione di validazione dei dati, iii. le medie orarie e semiorarie (ove pertinenti) dopo la validazione dei valori elementari e dei valori medi orari (o semiorari) calcolati.	Rapportini giornalieri SME conservati nell'ufficio capocentrale
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (13)						13. Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più parametri, il Gestore dovrà attuare le seguenti azioni/misurazioni (come da LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera F - prot. 18712 del 01/06/2011): i. per le prime 24 ore di blocco dovranno essere mantenuti in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali oppure considerati i risultati derivanti dall'implementazione di algoritmi di calcolo basati su dati di processo; ii. dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata da dati storici di emissione al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni; il Gestore dovrà altresì notificare a ISPRA l'evento. iii. dopo le prime 48 ore di blocco, (estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa) dovranno essere eseguite, in sostituzione delle misure continue, 2 misure discontinue al giorno della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o in alternativa 3 repliche, se utilizzato un metodo manuale, per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle misure continue.	Manuale SME
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (14)						14. Ove applicabile e per i parametri che ne prevedono l'utilizzo, si consiglia l'implementazione di SME di riserva/backup che devono essere oggetto delle medesime verifiche previste per gli SME principali. Tale assicurazione di qualità ne garantirà l'affidabilità in ogni momento in cui saranno chiamati a lavorare in sostituzione dei rispettivi sistemi principali.	N.A
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (15)						15. Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito registro computerizzato da tenere a disposizione dell'autorità competente e dell'ISPRA.	Registro SME archiviato in rete
				PMC pag 44 44 10.2 (1,2,3,4,5)						1. I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 2. Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione dovranno essere codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per i campionamenti dovrà essere sottoposta ai controlli volti a verificarne l'operabilità e l'efficienza della prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresì essere rispettati i criteri per la conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti. 3. Dovrà essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del prelievo, tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analiti da ricercare), conservazione del campione (es. aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento. 4. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico firmerà il registro di laboratorio. 5. Il laboratorio effettuerà i controlli di qualità interni in relazione alle sostanze determinate in accordo a quanto previsto dal metodo utilizzato ed alle procedure previste secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.	Manuale SME
				PMC pag 48 11.2						In riferimento alle analisi delle emissioni in atmosfera, nella tabella seguente sono indicati i metodi analitici riconosciuti a livello europeo come metodi di riferimento per i parametri soggetti a controllo. Qualora per alcuni inquinanti non sia disponibile il metodo di riferimento dovranno essere utilizzati metodi aggiornati, non ritirati (in ordine di priorità) CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, ecc. Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre, ove previsto, devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno nei fumi.	Manuale SME

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2										
Centrale di Marghera Azotati										
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022										
				PMC pag 79, 80 12.9 (1,2)					I dati registrati dallo SME devono essere conservati obbligatoriamente per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA su supporto informatico. A valle del rinnovo dell'AIA il Gestore dovrà conservare i dati SME di almeno 5 anni anteriori alla data di Rinnovo. Tutti i dati registrati devono essere univocamente riferiti alla data e orario della loro acquisizione. Tutti i dati registrati devono inoltre essere univocamente correlati ai parametri operativicaratterizzanti il processo, quali ad esempio l'alimentazione del combustibile e la potenza termica (o elettrica, se applicabile) generata, nonché ai segnali di stato delle apparecchiature principali. Tutti i dati registrati e conservati devono essere resi disponibili, su richiesta delle autorità o dell'ISPRA, anche tramite creazione di files esportabili, e devono essere memorizzati secondo un formato che consenta un'agevole e immediata lettura ed elaborazione, con i comuni strumenti informatici. Lo schema base deve essere stabilito su un'organizzazione a matrice, in cui le singole colonne rappresentino ciascuna grandezza misurata, ovvero ciascuna grandezza o segnale di stato associato, e ciascuna riga rappresenti l'istante cui la grandezza in colonna si riferisce. La colonna contenente gli istanti di riferimento deve essere sempre la prima a sinistra e tutte le colonne devono contenere, come primi due record, l'indicazione della grandezza misurata e dell'unità di misura pertinente (ove applicabile). Le modalità suddette devono essere riportate ed illustrate, nella loro attuazione, nel manuale di gestione dello SME. Esse potrebbero comportare la necessità di intervenire sui sistemi esistenti. In tal caso, la procedura di attuazione deve essere intesa come segue: 1) il Gestore dovrà, entro due mesi dalla data di rilascio dell'AIA, mettere in atto una procedura provvisoria, anche manuale, che consenta di conservare i valori elementari oggi prodotti dai sistemi esistenti, con le modalità di acquisizione e memorizzazione correnti, per mezzo di "registrazione" su memorie di massa esterne che dovranno essere conservate nel rispetto dei tempi stabiliti, 2) il Gestore potrà utilizzare un tempo massimo di 12 mesi dalla data di rilascio dell'AIA, per garantire che il sistema SME operi secondo le modalità sopra stabilite.	Conservati in dischi di rete con Back up sistemi informativi
		PIC pag 68 9.6 (24)							Al fine di prevenire le emissioni fugitive che eventualmente potrebbero verificarsi il Gestore dovrà attuare un programma di monitoraggio e manutenzione periodica finalizzata all'individuazione delle eventuali perdite ed alla loro conseguente riparazione (L.D.A.R. - Leak Detection and Repair).	in corso programmata per settembre
				PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (1)					1. In ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA il Gestore dovrà adottare e mantenere operativo un programma LDAR (Leak Detection and Repair) e relativo protocollo di ispezione, i risultati dei quali devono essere trasmessi all'ISPRA con cadenza annuale ed andranno aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali. Il programma LDAR potrà prevedere quanto riportato nella LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera I - prot.18712 del 01/06/2011.	in corso programmata per settembre
				PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (2)					2. Il programma LDAR deve riportare in particolare: le metodologie che il Gestore adotta per lo screening delle sorgenti di emissioni fugitive; i risultati dello screening di tutti i componenti dello Stabilimento che possano dar luogo a rilasci (valvole e flange di processo, pompe, compressori, stoccaggi, trattamenti acque, apparecchiature utilizzate nelle fasi di caricamento, etc.); l'individuazione delle possibili cause di rilascio (usura, malfunzionamenti, rotture o difetti di fabbricazione) dai dispositivi coinvolti; le stime delle emissioni; le azioni intraprese a seguito dell'individuazione di componentistica che dà luogo a emissioni; la programmazione delle azioni di monitoraggio successive.	in corso programmata per settembre
				PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (3)					3. I risultati del programma dovranno essere registrati su database in formato elettronico e saranno allegati al rapporto annuale che il Gestore invierà all'Autorità competente e all'ISPRA. La Banca Dati predisposta deve contenere: a) identificazione di tutte le valvole, flange, compressori, pompe, scambiatori e connettori che convogliano fluidi con tensione di vapore superiore a 13,0 millibar a 20 °C, sigla del componente rintracciabile sull'impianto, caratteristica della corrente intercettata (contenente cancerogeni / non contenente cancerogeni); per le componenti che convogliano miscele di fluidi con tensioni di vapore differenti, devono essere identificate quelle con le seguenti caratteristiche: la somma dei costituenti con tensione di vapore maggiore di 13,0 millibar a 20°C sia superiore al 20% in peso del totale della corrente di processo; b) procedure per includere nel programma nuovi componenti; c) identificazione di tutti gli "emettitori significativi" ⁴ d) standard costruttivi per nuovi componenti che potrebbero essere installati al fine di diminuire le perdite dagli elementi riconosciuti come "emettitori cronici" ⁵ ; e) identificazione dei responsabili del programma LDAR e del personale impegnato nel monitoraggio; f) procedure che, in caso di lavori di sostituzioni/manutenzioni di impianti, integrano nel programma i nuovi componenti installati; g) la descrizione del programma di formazione del personale addetto al LDAR; h) l'impegno ad eseguire un corso di informazione per il personale non direttamente coinvolto nel programma ma che comunque opera sugli impianti; i) le procedure di QA/QC.	in corso programmata per settembre
				PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (4)					4. Il Gestore dovrà utilizzare un database elettronico (il software utilizzato deve essere messo a disposizione dell'ISPRA) che sia compatibile con lo standard "Open Office – MS Access". Il database deve essere predisposto per essere interpellabile con query di verifica dei seguenti argomenti: data di inserimento del componente nel programma LDAR, date di inizio/fine della riparazione o data di "slittamento" della riparazione e motivo, numero di monitoraggi realizzati nel periodo di monitoraggio, numero di componenti monitorati al giorno da ogni tecnico coinvolto nel programma, calcolo dei tempi tra due successivi monitoraggi su ogni componente, numero di riparazioni fatte oltre i tempi consentiti, qualunque altra informazione che il gestore ritiene utile per dimostrare la realizzazione del programma. Il data base deve essere in ogni momento disponibile alla consultazione, in fase di sopralluogo/ispezione, da parte dell'ISPRA.	in corso programmata per settembre
				PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (5)					5. La sintesi dei risultati del programma riportata nel rapporto annuale dovrà indicare: il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. indagate rispetto al totale di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. presenti; la tipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. oggetto di indagine; le apparecchiature utilizzate; i periodi nei quali sono state effettuate le indagini; le condizioni climatiche presenti; il rumore di fondo riscontrato; la percentuale di componenti fuori soglia [definizione di perdita]rispetto al totale ispezionato; gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione e le date di effettuazione; la modifica delle frequenze stabilite nel cronoprogramma sulla base degli esiti delle misure effettuate. Definizione di perdita con il Metodo US EPA 21 Una perdita è definita ai fini del presente programma come la individuazione di una fuoriuscita con una concentrazione di VOC (espressa in ppmvolume espressi come CH4) superiore a quanto indicato nella seguente tabella 17 e determinata con il metodo US EPA 21 A complemento della definizione è considerata perdita, qualunque emissione che risulta all'ispezione visibile e/o udibile e/o odorabile (vapori visibili, perdite di liquidi ecc), indipendentemente dalla concentrazione, o che possa essere individuata attraverso formazione di bolle utilizzando una soluzione di sapone.	in corso programmata per settembre
				PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (6)					6. In occasione di manutenzione ordinaria, variazioni programmate delle condizioni operative e produttive, malfunzionamenti, fermate non programmate, manutenzione straordinaria, emergenza il Gestore dovrà registrare le informazioni contenute nelle seguenti tabelle 18,19 Monitoraggio e tempi di intervento	in corso programmata per settembre

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2												
Centrale di Marghera Azotati												
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022												
				PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (7)						7. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del programma LDAR, nella tabella successiva sono indicate le frequenze con le quali dovrà essere eseguito il monitoraggio ed i tempi di intervento e la modalità di registrazione dei risultati sia del monitoraggio sia dei tempi di riparazione.	in corso programmata per settembre	
				PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (8)						8. Con riferimento agli "emettitori significativi" e agli "emettitori cronici", qualora gli interventi di manutenzione e/o sostituzione non siano realizzabili con gli impianti in marcia, il Gestore dovrà procedere immediatamente, nei tempi tecnici strettamente necessari alle esigenze di sicurezza, ad un nuovo fermo impianto per la riparazione/sostituzione del componente interessato.	in corso programmata per settembre	
				PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (9)						9. La sostituzione degli "emettitori cronici" dovrà essere effettuata con componenti in grado di garantire una migliore performance; nella scelta dei componenti da installare il Gestore dovrà valutare la conformità alle indicazioni riportate nei BREF comunitari, riportandone i risultati del confronto nel report periodico all'Autorità Competente e all'ISPRA.	in corso programmata per settembre	
				PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (10)						10. Il Gestore può proporre all'ISPRA un programma e delle procedure equivalenti purché di pari efficacia, ed in ogni caso il Gestore dovrà comunque argomentare le eventuali scelte diverse dal programma e dalle procedure proposte. In particolare il Gestore che ha avuto la prescrizione in autorizzazione di eseguire un programma LDAR, può scegliere se adempiere alla prescrizione utilizzando il metodo US EPA 21 o, in alternativa, un sistema ottico per l'individuazione delle perdite nelle apparecchiature (Smart LDAR). In tal caso il sistema ottico deve rispondere ai requisiti minimi di cui alla LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera H - prot. 18712 del 01/06/2011 Stima delle perdite da connessioni, valvole, pompe e compressori. Nella quantificazione delle emissioni fugitive, per tutti i componenti ispezionati con il Metodo US EPA 21, il Gestore potrà utilizzare in particolare i seguenti metodi: Approach 2: Screening Ranges Approach Approach 3: EPA Correlation Approach; riportati all'interno del Capitolo 2 (Development of equipment leak emission estimates) del protocollo EPA 453/R-95-017 "Protocol for Equipment Leak Emission Estimates" In caso di primo anno di screening LDAR, sui componenti non ispezionati con il metodo US EPA 21, la stima dovrà essere effettuata utilizzando i fattori di emissione indicati dal metodo Average Emission Factor Approach riportato all'interno del succitato Capitolo 2 del protocollo EPA 453/R-95-017 (Approach 1). Nelle Appendici da A ad E del protocollo EPA 453/R-95-017, sono riportati tutti i riferimenti necessari alle procedure di stima e gli esempi di calcolo, per tipologia di componente, riferiti all'industria chimica (SOCMI) e alle Raffinerie.	in corso programmata per settembre	
	si				D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (valido per MUD anno 2018) Reg. CE 166 del 18/01/06 art. 5 e Decreto Presidente Repubblica n. 157 del 11/07/2011					Verificare di aver trasmesso all'Ente competente, presentato entro il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione sulle emissioni in atmosfera (MUD emissioni), ovvero Dichiarazione PRTR, secondo le istruzioni, formato, contenuti e modalità di cui all'Allegato II del DPR, in caso di superamento, nell'anno precedente, dei valori soglia per i parametri riportati nell'Allegato II del Regolamento (CE) 166/2006. Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione). N.B. La dichiarazione PRTR avviene esclusivamente per via telematica e con firma digitale (mediante smart-card, business, key, ecc.). La procedura on-line per la dichiarazione e ogni informazione utile al riguardo sono reperibili sui siti dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA): www.ispraambiente.it e www.eprtr.it).	Dichiarazione EPRT 2022 PU0001522 del 13/04/2022	
			PIC pag 70 9.7 (25)							Per ciascuno scarico ed i punti di verifica a piè di impianto di seguito richiamati (SMI, che raccoglie n. 2 scarichi di raffreddamento convenzionalmente indicati con le sigle SI2 e SI3, n. 1 scarico idrico di acque di processo convenzionalmente indicato con la sigla SI1, n. 3 scarichi idrici di acque meteoriche di seconda pioggia convenzionalmente indicati con le sigle SP1, SP2 e SP3), devono essere rispettate le disposizioni di cui alla Concessione n. 15/SAMA del provveditorato Interregionale OO.PP. (prot. DEC 966 del 14/11/2017) e del relativo disciplinare rep. n. 900135 – rif. Art. 4 "Lo scarico dei reflui, oggetto della presente concessione, deve avvenire senza produrre un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nello scarico e negli effluenti degli impianti di cui al precedente art. 3 devono, in ogni caso, rispettare i valori limite fissati dalla Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. Ambiente 30.7.1999. Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione. Il valore della temperatura dell'acqua scaricata non dovrà superare allo scarico il valore di 30°C, così come previsto dal D.P.R. 962/73, e rispettare i limiti degli obiettivi di qualità previsti dal D.M. 23.4.1998 (la temperatura del recettore a m 100 a valle dello scarico non deve superare di 3°C quella delle acque in assenza dello scarico)" - ovvero delle successive modifiche, integrazioni o atti sostitutivi.	NA	
			PIC pag 9.70 (26)							Ove pertinente i limiti agli scarichi finali e parziali si applicano al netto della concentrazione presente nelle acque di prelievo. I limiti da rispettare al netto della concentrazione presente nelle acque in ingresso prelevate dalla laguna (opera di presa AL1) sono da riferirsi esclusivamente per le acque di raffreddamento.	NA	
			PIC pag 70 9.7 (27)							I pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque reflue da parte della Autorità Competente.	OK PM85	
			PIC (pag 70 di 82)							Per lo scarico PM85 devono essere rispettati i limiti di cui al documento prot. 38605, rilasciato in data 16/06/2017 dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato. Tali limiti devono essere rispettati al pozzetto di ispezione fiscale dello scarico PM85, ovvero delle successive modifiche, integrazioni o atti sostitutivi.	RDP 22/000262234 del 18/03/2022	
			PIC pag 70 9.7 (29)							Le caratteristiche qualitative delle acque di raffreddamento scaricate, devono in ogni caso, essere non peggiori di quelle prelevate (ovvero tenere in debito conto delle corrispondenti caratteristiche al momento del prelievo) e senza maggiorazioni significative di portata.	OK	
			PIC pag 9.7(30)							I risultati del monitoraggio dello scarico a mare devono essere confrontati con un analogo monitoraggio su un campione prelevato all'ingresso del canale di aspirazione, secondo le modalità indicate dal Piano di Monitoraggio e Controllo.	NA	
			PIC pag 70 ,71 9.7 (31)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marohera	Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	a) Le acque in uscita dall'impianto di trattamento per filtrazione dovranno rispettare per il parametro Arsenico il limite di 0,1 mg/l. b) L'impianto dovrà mantenere una efficienza di abbattimento dei composti clorurati superiore al 90%. c) Il Gestore dovrà realizzare e mantenere i pozzetti di controllo per il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento arsenico e dall'impianto di trattamento CVM a monte del punto di connessione con la rete acqua industriale. d) Il carbone attivo esausto, utilizzato nell'impianto di trattamento dovrà essere smaltito presso centri autorizzati e le operazioni di sostituzione dovranno essere eseguite da ditte specializzate. e) Il Gestore dovrà effettuare secondo le modalità indicate nel PMC, il monitoraggio in ingresso e in uscita dall'impianto a carboni attivi, in modo da verificare l'efficienza di abbattimento dei composti clorurati e che l'acqua immessa nella rete industriale sia conforme a quanto previsto nel Bref di settore e a quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato (Veritas S.p.A.); f) Il pozzetto di controllo delle acque di falda emunte in entrata alle sezioni di trattamento dovrà essere dotato di un misuratore di portata. g) Le acque in ingresso all'impianto di trattamento a carboni attivi sono soggette almeno al monitoraggio dei seguenti parametri, secondo le modalità indicate nel PMC: pH, colore, odore, Arsenico, Composti Organici Clorurati, Solventi Organici Aromatici, Solventi Organici Azotati; h) Conformemente a quanto indicato dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato Veritas S.p.A. nella nota dei 27/05/2016 acquisita agli atti con il protocollo CIPPC 911/2016 del 30/05/2016, il Gestore è tenuto: i. al controllo al punto di scarico in fognatura pubblica PM85 dei parametri in essa indicati ed al rispetto dei limiti fissati dal medesimo Ente Gestore; ii. ad installare e mantenere operativo al punto di scarico PM85, secondo le modalità e i tempi indicati, un misuratore di portata in continuo delle acque dello scarico del circuito di raffreddamento. i) j) Il Gestore dovrà effettuare, con le modalità definite nel PMC, la verifica dell'efficienza di abbattimento dei composti clorurati (> 90%) e la conformità al valore limite dell'arsenico (< 0,1 mg/l). Qualora si dovesse riscontrare il mancato raggiungimento di tali obiettivi per cause ad oggi non prevedibili il recupero nel ciclo industriale dell'acqua di falda deve essere interrotto e tali acque devono essere smaltite presso smaltitori autorizzati. <u>Qualora l'efficienza del processo di abbattimento dei composti organici clorurati degradi sotto la soglia del 90% (degrado attribuibile</u>	TAF Ingresso 22/000222437 uscita 22/000222444 del 03/03/2022		

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2												
Centrale di Marghera Azotati												
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022												
Scarichi idrici			PIC pag 72 9.7 (32)		Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).					La gestione delle acque meteoriche dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa di settore e della regolamentazione regionale. Per tutti gli scarichi dovranno inoltre essere rispettate le previsioni del Piano di Tutela delle Acque in materia di risparmio idrico e qualità delle acque.	ok	
			PIC pag 72 9.7 (33)							Dovrà essere garantita l'accessibilità degli scarichi parziali e finali per il campionamento da parte dell'Autorità di Controllo per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti	OK PM85	
			PIC pag 72 9.7 (34)							L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nello stesso condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; al tale fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo.	OK	
			PIC pag 72 9.7 (35)							Il Gestore deve mantenere ed attuare il piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Le modalità dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dallo Stabilimento o in modalità equivalente a quanto riportato nel PMC.	in corso	
			PIC pag 72 9.7 (36)							La strumentazione di misura per il controllo in continuo delle acque reflue dovrà essere certificata secondo le indicazioni dell'Autorità di Controllo e del PMC. In particolare, la taratura delle misurazioni della temperatura assoluta dell'acqua allo scarico andrà effettuata almeno una volta l'anno da un laboratorio accreditato.	DOG0026AZ, tarature effettuate	
			PIC pag 72 9.7 (37)							Il Gestore deve perseguire l'ottimizzazione del ciclo delle acque di stabilimento con conseguente diminuzione dei prelievi idrici da falda e rilascio agli scarichi idrici.	OK	
			PIC pag 72 9.7 (38)							Con frequenza giornaliera dovranno essere registrate nei quaderni di impianto le portate idriche relative a ciascun singolo scarico e le quantità di acqua trattate destinate al riutilizzo quali acque industriali.	Letture in campo da palmare e da DCS	
				PMC da pag 28 a pag 33 4 (1)						La seguente tabella riporta la specifica dei punti di scarico finali e parziali dagli impianti della Centrale. Nel rapporto annuale deve essere trasmessa una planimetria, eventualmente aggiornata a seguito di modifiche dell'AIA, riportante l'elenco aggiornato di tutti gli scarichi finali, parziali e dei pozzetti di controllo e relativa georeferenziazione.	ok da allegare nel rapporto annuale 2023 (dati 2022)	
				PMC da pag 28 a pag 33 4 (2)						1. I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili dall'ISPRa ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque da scaricare.	in corso	
				PMC da pag 28 a pag 33 4 (3)						2. Il Gestore dovrà predisporre e registrare gli esiti di un piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Le modalità dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dalla Centrale.	NA	
				PMC da pag 28 a pag 33 4 (4)						3. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni presenti nell'AIA, relative ai limiti agli scarichi, devono essere effettuati i controlli previsti nelle seguenti tabelle.	NA	
				PMC da pag 28 a pag 33 4 (5)						4. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati sugli scarichi idrici.	NA	
										5. Poiché la prescrizione [26] per le acque di raffreddamento si assegna al netto delle concentrazioni rilevate nell'acqua di prelievo, le misure previste nella tabella 22 devono essere effettuate anche sulle acque di prelievo delle acque di raffreddamento9, opera di presa AL 1, con le medesime frequenze di monitoraggio e modalità.	NA	
				PMC da pag 28 a pag 33 4 (6)						6. Per i punti di scarico SM1, SI2 e SI3 deve essere eseguito a cura del Gestore il controllo del carico termico sul corpo idrico ricevente, utilizzando la formula di calcolo: Q = Cp m (ΔT). Dove Q il Carico termico giornaliero in milioni di Joule; Cp il Calore specifico dell'acqua pura in J/kg °C; m - massa di acqua di raffreddamento - flusso di acqua prelevato (milioni di dm3/d) x densità dell'acqua pura in kg/dm3; (ΔT - temperatura acqua allo scarico - temperatura acqua ingresso impianto. Il controllo si effettua con frequenza giornaliera.	NA	
				PMC da pag 28 a pag 33 4 (7)						7. In riferimento allo scarico SM1 si mantenga la procedura operativa di registrazione giornaliera della quantità di antifouling10 immessa nell'acqua di raffreddamento.	NA	
				PMC da pag 28 a pag 33 4 (8)						8. Le quantità di acque trattate destinate al riutilizzo devono essere registrate con frequenza giornaliera R.	DB unico e DCS	
				PMC da pag 28 a pag 33 4 (9)						9. Gli autocontrolli individuati ai precedenti devono essere riportati nel Rapporto annuale.	OK	
				PMC pag 51 11.3						In riferimento alle analisi delle acque di scarico, nella tabella 38 seguente sono riportati i metodi analitici che devono essere utilizzati ai fini della verifica del rispetto dei limiti.	OK	
					D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (valido per MUD anno 2018) Reg. CE 166 del 18/01/06 art. 5 e Decreto Presidente Repubblica n. 157 del 11/07/2011 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.					Verificare di avere trasmesso all'ente competente, entro il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione sugli scarichi idrici (MUD emissioni), ovvero dichiarazione PRTR, secondo le istruzioni, formato, contenuti e modalità di cui all'Allegato II del DPR, in caso di superamento, nell'anno precedente, dei valori soglia per i parametri riportati nell'Allegato II del Regolamento (CE) 166/2006. (Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione)	Dichiarazione EPRT 2022 PU0001522 del 13/04/2022	
					Legge 05.03.1963 n° 366 Legge 16.04.1973 n° 171 DPR 20.09.1973 n° 962 Legge 31.05.1995 n° 206 DM Ambiente 23.04.1998 e smi DM 26.05.1999 DM Ambiente 30.07.1999 DM Ambiente 06.11.2003 n° 367 DLgs 03.04.2006 n° 152 e smi	Autorizzazione Integrata ambientale Autorizzazione allo scarico reflui ed alla derivazione di acqua lagunare n° 345 del 02.02.2009 Decreto presidenziale Magistrato alle Acque n° 11364 del 02.12.2009 Disciplinare per la concessione allo scarico reflue - repertorio 2239 del 21.10.2009	Magistrato alle Acque di Venezia	03/08/2009	03/02/2017	Verificare di aver pagato il canone per lo scarico in Laguna (SM1) entro le scadenze previste.	ok	

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2											
Centrale di Marghera Azotati											
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022											
					Circ. Regione Veneto n. 18 del 13/08/1999 DLgs 152 del 03/04/06 Legge n. 206 del 31/05/95 DM Ambiente del 23/04/98 DM Ambiente del 26/05/99 DM Ambiente del 30/07/99	Comunicazione Veritas prot n° 79798	Direttore Divisione Impianti Vesta Spa	16/11/2009		Verificare di aver pagato il canone per il servizio di fognatura (PM85) entro le scadenze trimestrali poste il 30 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre.	ok
			PIC pag 73 9.9 (47)							Il Gestore deve gestire i rifiuti nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 73 9.9 (48)							Il Gestore, per le categorie di rifiuto dichiarate (ed aggiornate con nota prot. n. PU1831 del 4/06/2021), ha la facoltà di avvalersi del deposito temporaneo nelle aree specificatamente indicate nella successiva tabella (rif. Schede B.11 e B.12), purché venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera bb) al comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 74 9.9 (49)							Il Gestore, nelle comunicazioni periodiche all'Autorità di Controllo, dovrà comunicare: la tipologia (codice EER) ed i quantitativi di ciascun rifiuto gestito in regime di deposito temporaneo	PMC foglio rifiuti e rapporto annuale
			PIC pag 74,75 9.9 (50)							Nell'avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà comunque rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti. a) Registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto disposta dall'art. 189 dello stesso decreto. Le annotazioni di cui sopra dovranno essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il registro dovrà essere tenuto presso lo stesso impianto di produzione e, integrato con i formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dovrà essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione rendendolo disponibile in qualunque momento all'Autorità di Controllo qualora ne faccia richiesta; b) Divieto di miscelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 75 9.9 (51)							Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il Gestore dovrà effettuare la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti identificandoli con il relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) e, comunque, ogni qual volta intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare variazioni della composizione dei rifiuti dichiarati. Ogni eventuale variazione e/o aggiunta di categorie di rifiuto, o delle aree di deposito temporaneo dovrà essere comunicata nel rapporto annuale	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 75 9.9 (52)							Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere eseguito in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere eseguite secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 75 9.9 (53)							Qualsiasi variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di deposito temporaneo dovrà essere comunicata tempestivamente all'Autorità di Controllo, oltre che nel rapporto annuale.	NA
			PIC pag 75,76 9.9 (54)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Fermo restando tutti gli adempimenti non espressamente prescritti di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. applicabili al caso in esame, il Gestore è tenuto al mantenimento e/o rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche: c) le aree di deposito temporaneo di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; d) il deposito temporaneo deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate; e) ciascuna area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti depositati; f) la superficie di tutte le aree di deposito temporaneo deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti; g) i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato pulverulento, dall'azione del vento; h) tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di deposito temporaneo di rifiuti, gestite coerentemente con le prescrizione di cui alla precedente lettera devono, salvo che la disciplina di settore non preveda espressamente obblighi differenti, essere collettate ed inviate ad impianto di trattamento reflui, purché non vi sia contatto tra acque meteoriche e rifiuto; ad ogni eventuale contatto, derivante da anomalie del sistema di separazione acque meteoriche/rifiuto, si dovrà provvedere ad una caratterizzazione dell'acqua dilavante la relativa area di deposito temporaneo che pertanto dovrà essere considerata rifiuto e quindi disciplinata secondo le disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. In particolare, le acque di dilavamento di zone suscettibili di contaminazione di oli dovranno essere trattate come rifiuto liquido e, pertanto, non dovranno essere lasciate confluire in alcun caso nella sezione di trattamento delle acque inquinabili da oli; i) i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento; j) i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antiriboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello; k) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. l) i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento. <u>Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti</u> Qualora la produzione di rifiuti pericolosi contenenti oli esausti, superasse i 300 kg/anno, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. 95/92 e s.m.i., per il detentore il rispetto delle condizioni ivi riportate. A tal fine il Gestore deve comunicare, nelle relazioni periodiche all'Autorità di Controllo, le informazioni relative ai quantitativi degli oli usati depositati e poi ceduti alla rigenerazione, nel rispetto della normativa sugli oli minerali usati.	ok da sopralluogo in campo Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 76 9.9 (55)							Il Gestore dovrà inoltre comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti, le percentuali di recupero degli stessi, la quantità di rifiuti pericolosi e la produzione specifica di rifiuti (secondo le modalità di cui al PMC) relativi all'anno precedente	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 9.9 (56)							Il Gestore dovrà inoltre comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti, le percentuali di recupero degli stessi, la quantità di rifiuti pericolosi e la produzione specifica di rifiuti (secondo le modalità di cui al PMC) relativi all'anno precedente	Rapporto annuale
			PIC (pag 76,77 9.9 (57)							Come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per essere resi disponibili all'Autorità di Controllo, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate	Archivio manutentore elettrico
			PIC pag 9.9 (58)							Il Gestore deve mantenere un Sistema di gestione Ambientale (SGA) per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 77 9.9 (59)							Il Gestore sarà comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento. In particolare, qualora l'evoluzione della normativa portasse a modifiche delle disposizioni normative esplicitamente richiamate ai punti precedenti, tali punti sarebbero da ritenere non più validi in quanto superati e sostituiti dalle pertinenti disposizioni normative aggiornate.	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (1)							1. Il Gestore dovrà effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti a norma di legge e secondo quanto prescritto nell'AIA e dovrà prevedere la redazione dai piani di campionamento ed in riferimento alla norma UNI 10802. I certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato, devono riportare la o le metodiche utilizzate e devono essere a disposizione dell'Autorità competente e dell'ISPRA.	Analisi e campionamento a cura Chelab (modulo di caratterizzazione)
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (2)							2. Il Gestore dovrà altresì gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e amministrativo attraverso il registro di carico/scarico, FIR formulario di identificazione e rientro della 4 copia firmata dal destinatario per accettazione.	Software GROL
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (3)							3. Il Gestore dovrà archiviare e conservare tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal Responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate, questo al fine di renderli disponibili all'Autorità Controllo.	Archivio manutentore elettrico

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2											
Centrale di Marghera Azotati											
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022											
Rifiuti				PMC da pag 33 a pag 35 5 (4)						4. Il Gestore dovrà comunicare nel rapporto Annuale trasmesso, entro il 30 Aprile, all'Autorità competente, all'ISPRA, alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'ARPA e alla ASL territorialmente competente le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, l'attività di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Per i rifiuti non recuperati devono essere specificate le modalità di smaltimento.	Rapporto annuale
				PMC da pag 33 a pag 35 5 (5)						5. In ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA, relative alle condizioni di esercizio dei depositi di rifiuti, il Gestore dovrà verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte.	Grol + PMC
				PMC da pag 33 a pag 35 5 (6)						6. Il Gestore dovrà garantire la corretta applicazione del "deposito temporaneo prima della raccolta "in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione: Qualora il Gestore riterrà in futuro di variare l'attuale modalità di gestione dei rifiuti (vedi ad es. 'deposito quantitativo'), dovrà chiedere all'Autorità Competente la necessaria comunicazione prima di procedere.	Gestione deposito temporale (90 giorni)
				PMC da pag 33 a pag 35 5 (7)						7. Il Gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese, lo stato di giacenza dei depositi, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresì essere controllate le etichettature.	Grol + PMC
				PMC da pag 33 a pag 35 5 (8)						8. Il carbone attivo esausto, utilizzato nell'impianto di trattamento delle acque emunte dalla prima falda, dovrà essere smaltito presso centri autorizzati. Le operazioni di sostituzione dovranno essere registrate ed eseguite da ditte specializzate e la gestione di tale rifiuto dovrà essere conforme a quanto previsto nel PMC per le altre tipologie di rifiuti".	FIR PRJ 163906/17 190904 trasportatore Carispurgo, smaltitore Waste Trearment Solution Kg 1660 del 10/03/2022 numero di registro 32
				PMC da pag 33 a pag 35 5 (9)						9. Il Gestore dovrà compilare mensilmente le seguenti tabelle (24)	Grol + PMC
				PMC da pag 33 a pag 35 5 (10)						10. Inoltre per ogni rifiuto prodotto il Gestore dovrà compilare la seguente tabella (25)	Grol + PMC
				PMC da pag 33 a pag 35 5 (11)						11. Il Gestore, per ogni operazione di conferimento dalle aree di deposito, dovrà registrare le quantità di rifiuti inviati: in discarica; a recupero interno; a recupero esterno.	Recupero interno non applicabile
				PMC da pag 33 a pag 35 5 (12)						12. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato dichiarato in sede di riesame/rilascio dell'AIA sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel rapporto annuale e durante i controlli dell'organo competente.	Rapporto annuale
				PMC da pag 33 a pag 35 5 (13)						13. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati.	Grol + PMC
				PMC pag 60 ,61 11.6 (1)						1. Nell'effettuazione delle attività, si dovrà far riferimento alle norme di settore quali, ad esempio, quelle di seguito indicate: UNI 10802:2013 – campionamento, preparazione campione e analisi eluati13 UNI/TR 11682:2017 – esempi di piani di campionamento per l'applicazione della UNI 10802 UNI EN 14899 – campionamento e applicazione piani campionamento UNI CEN TR 15310-1/2/4/6 – diversi criteri per il campionamento	Modulo di caratterizzazione rifiuti e procedura rifiuti
				PMC pag 60 ,61 11.6 (2)						2. Le analisi devono essere eseguite in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI ENISO/IEC 17025.	Chelab
				PMC pag 60 ,61 11.6 (3)						3. Per le analisi dovranno essere adottate metodiche analitiche ufficiali riconosciute a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a: Metodi APAT/IRSA; Metodi UNI EN ISO; Metodi elaborati dall' US EPA; Metodi interni validati.	Rapporti di analisi Chelab
					MUD					Presentare il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per i rifiuti pericolosi entro la scadenza annuale prevista. Verificare di aver presentato il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per i rifiuti entro la scadenza annuale definita (30 aprile di ogni anno, salvo differente comunicazione).	Dichiarazione MUD 2022 (dati 2021) ricevuta 2021-VE-000225-0001 CCIAA di Rovigo del 03/05/2022

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2											
Centrale di Marghera Azotati											
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022											
					DLgs 152 del 03/04/06 e.s.m.i. artt. 183 - 188					Verificare che le ditte che effettuano il trasporto e lo smaltimento siano in possesso delle regolari autorizzazioni e/o Iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e/o far parte dei Consorzi Obbligatori.	Verifica tramite Grol
										Verificare che i rifiuti in "deposito temporaneo" siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento "secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore": 1) almeno ogni tre mesi e "indipendentemente dalle quantità in deposito" che si tratti di rifiuti sia non pericolosi sia pericolosi; 2) una volta l'anno se il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 possono essere costituiti da rifiuti pericolosi. In ogni caso, se il quantitativo non supera mai le suddette soglie, il deposito non può essere condotto per un periodo superiore a un anno.	Procedura rifiuti
					DLgs 152 del 03/04/06 e.s.m.i. art. 187					Verificare che nello stoccaggio dei rifiuti non vi sia miscelazione tra categorie diverse di rifiuti pericolosi o tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.	Procedura rifiuti
					Deliberazione (naz) del Comitato Interministeriale per i Rifiuti del 27/07/1984					Verificare che i bacini di contenimento dei rifiuti liquidi pericolosi in serbatoi fuori terra abbiano le seguenti caratteristiche: -se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un unico serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio; -qualora vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.	Procedura rifiuti
										Verificare che i serbatoi contenenti rifiuti liquidi pericolosi siano provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, verificare che il relativo scarico sia convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.	Procedura rifiuti
										Verificare che per i rifiuti pericolosi stoccati in cumuli questi ultimi siano realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti e siano protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.	Procedura rifiuti
										Verificare che sui contenitori dei rifiuti pericolosi siano presenti una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo avente le misure di cm 15 x 15, recante la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5 ed il codice CER di classificazione del rifiuto.	Procedura rifiuti
					DPR 158/99 DLgs 152 del 03/04/06 e.s.m.i. art. 238					Verificare evidenza del versamento annuale della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	ok
					DLgs 95/92 DM 392 del 16/05/96 DLgs 152 del 03/04/06 e.s.m.i. art. 233					Verificare il corretto stoccaggio degli oli esausti.	Deposito rifiuti olio
					Direttiva 94/55/CE Direttiva 2008/68/CEE (ADR 2009 in vigore da luglio 2009), così come modificata dalla direttiva Direttiva (UE) 2018/1846 DLgs 152 del 03/04/06 e s.m.i. DM 03/01/07 D.M. 12 febbraio 2019 (ADR 2019)					Verificare che il personale addetto alle operazioni di "carico" dei rifiuti sia al corrente dei controlli che deve eseguire prima del trasporto in ADR (verifica e autorizzazione ADR del trasportatore, presenza istruzioni di sicurezza, verifica imballaggi ed etichettatura delle sostanze pericolose) e li esegua correttamente.	Consulente ADR e formazione effettuata
			PIC pag 72 9.7 (38)							Il Gestore è tenuto al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione di cui alla normativa vigente e dalla zonizzazione acustica comunale, in funzione della classe acustica di appartenenza.	OK
			PIC pag 72 9.8 (40)							Qualora non dovessero essere rispettati i limiti sopra imposti, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi e modi appropriati da concordare con l'Autorità di Controllo, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione, o direttamente sui ricettori.	NA
			PIC pag 72 ,73 9.8 (41)							Il Gestore deve effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente, anche effettuando una misura dei limiti emissivi, almeno ogni 4 anni dalla precedente valutazione di impatto acustico, il tutto per verificare non solamente il rispetto dei limiti ma anche il raggiungimento degli obiettivi di qualità del rumore di cui alla vigente pianificazione territoriale in materia. La Relazione contenente i risultati delle misure eseguite, delle valutazioni dei risultati e gli eventuali interventi proposti per la riduzione delle emissioni acustiche dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo.	Relazione OTOSPRO 1719 revA del 5/10/2021
			PIC pag 73 9.8 (42)							Le misure e le successive elaborazioni dovranno essere effettuate da un tecnico competente in acustica, specificando le caratteristiche della strumentazione impiegata, i parametri oggetto di monitoraggio, le frequenze e le modalità di campionamento e analisi. Tali analisi dovranno inoltre ricomprendere le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Tutte le misurazioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nella normativa nazionale di settore nonché nel rispetto dell'eventuale normativa regionale	Relazione OTOSPRO 1719 revA del 5/10/2021, Dott. Attilio Binotti Iscrizione all'Elenco Nazione dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) n. 1498 del 10.12.2018 e Maurizio Morelli Iscrizione all'Elenco Nazione dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) n. 1964 del 10.12.2018 CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 11459 Fonometro LARSON DAVIS 831C 10938
			PIC pag 73 9.8 (43)							Ai fini della tutela degli ambienti interni ed esterni dall'inquinamento acustico e nell'ottica di un continuo miglioramento, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici via via disponibili per il conseguimento del rispetto dei valori di qualità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e s.m.i..	OK
			PIC pag 73 9.8 (44)							Le misure di verifica del rispetto dei limiti e dei valori prescritti dovranno essere effettuate escludendo, per quanto possibile, i contributi provenienti da altre sorgenti sonore diverse dallo stabilimento.	Nelle misure estrapolate relative alle condizioni di pieno carico sono stati inoltre mascherati gli eventi sonori estranei alla centrale (passaggi veicolari, rumori antropici, aerei).
			PIC pag 73 9.8 (45)							È prescritto un aggiornamento della valutazione d'impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico dello stabilimento nei confronti dell'esterno.	NA
				PMC da pag 35 a pag 36 (1)			Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	1. Il Gestore (nel rispetto di quanto prescritto in AIA) dovrà effettuare con frequenza quadriennale un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno, per la verifica del rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale e comunque di quelli normativi.	ok

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2											
Centrale di Marghera Azotati											
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022											
Rumore esterno				PMC da pag 35 a pag 36 (2)	per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).					2. Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà: effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico; verificare con le misure, le valutazioni a valle della messa in esercizio delle modifiche apportate.	NA
				PMC da pag 35 a pag 36 (3)						3. La relazione di impatto acustico dovrà comprendere le misure di Leq riferite a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, la descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura.	In relazione sono indicati i valori medi LAeq, fortemente influenzati dal traffico veicolare e dalle attività delle aziende limitrofe; • i valori di fondo LA90 che identificano i rumori costanti e continui degli impianti Edison, escludendo gli eventi sonori transitori determinati dal traffico veicolare, dalle attività di movimentazione e dalle lavorazioni di officina delle aziende limitrofe.
				PMC da pag 35 a pag 36 (4)						4. Qualora si registrino superamenti dei limiti di legge che assumano connotazione assimilabile a livello persistente, in relazione ai quali sia stato accertato che l'origine della fonte sia riconducibile agli impianti di stabilimento, il Gestore dovrà redigere un piano di interventi di mitigazione dell'impatto acustico da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente.	NA
				PMC da pag 35 a pag 36 (5)						5. I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere riportati nella seguente tabella 26 e riportati nel rapporto annuale.	Rapporto annuale
				PMC pag 60 11.4						Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all'allegato b del DM 16.3.1998. Le misure dovranno essere effettuate da tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all'albo nazionale, fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione e comunque eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s, sempre in accordo con le norme tecniche vigenti. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch'essa conforme a quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura. Per impianti a ciclo continuo, ubicati in aree diverse dalle "esclusivamente industriali" va valutato il criterio differenziale, come indicato nelle vigenti normative.	Relazione OTOSPRO 1719 revA del 5/10/2021, Dott. Attilio Binotti Iscrizione all'Elenco Nazione dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) n. 1498 del 10.12.2018 e Maurizio Morelli Iscrizione all'Elenco Nazione dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) n. 1964 del 10.12.2018 CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 11459 Fonometro LARSON DAVIS 831C 10938
					DPCM 01/03/91 L 447/95 DM 11/12/96 DPCM 14/11/97 DM 16/03/98 Circolare ministeriale del 06/09/2004	Zonizzazione acustica approvata dal Comune di Venezia con delibera n°39	Comune di Venezia	10/02/2005		Rispetto dei valori di immissione ed emissione della zonizzazione acustica comunale in funzione dell'ubicazione dei recettori sensibili	OK
										Verificare la conservazione presso la centrale di una copia del rapporto inerente la misura del rumore firmato da un tecnico competente in acustica; verificare che tale rapporto contenga le informazioni previste nell'Allegato D al DM 16/03/98.	Nei dischi di rete
	si				Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.					Verificare che le persone che effettuano attività di installazione, manutenzione o riparazione, controllo delle perdite e recupero di gas fluorurati ad effetto serra siano iscritte ad apposito registro telematico presso le CCIAA di competenza e dispongano dei requisiti di certificazione conformi ai regolamenti vigenti.	OK da portale FGAS, CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.R.L. ICIM-CFA-000097-01, operatore FABRIS ROBERTO FGAS-P03458 su intervento controllo perdite codice intervento 526167-66374 del 19/05/2021
	si				Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.					Verificare che, le persone che effettuano attività di installazione, manutenzione o riparazione e controlli delle perdite e recupero abbiano le certificazioni relative in coerenza con il regolamento 2015/2066 e al DPR 146 del 16/11/2018 Il regime transitorio definisce, in merito a certificati emessi ai sensi della normativa precedente e ora abrogata (reg. UE 842/06, 303/2008, 305/2008): - I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati - I certificati rilasciati ai sensi del reg. 303/2008 e 305/2008 restano validi sino alla scadenza originariamente disposta. La validità di tali certificati può essere estesa al nuovo ambito di applicazione della normativa FGAS previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità da parte di un organismo di certificazione, con rilascio di apposita certificazione integrativa. - Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale	OK da portale FGAS, CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.R.L. ICIM-CFA-000097-01, operatore FABRIS ROBERTO FGAS-P03458 su intervento controllo perdite codice intervento 526167-66374 del 19/05/2021
						Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.				Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra prendono delle precauzioni per prevenire il rilascio accidentale («perdita») di tali gas e adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas fluorurati a effetto serra. Se viene rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, gli operatori assicurano che l'apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo. Se l'apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite, ed è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura, gli operatori assicurano che quest'ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace.	Intervento 634874-79155 per riparazione
											Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato, con la periodicità prevista secondo la quantità di fluido contenuto nell'applicazione. La frequenza con cui effettuare i controlli periodici, differenziandola in base alla CO2 equivalente dell'apparecchiatura:

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2											
Centrale di Marghera Azotati											
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022											
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6					Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: 12 mesi senza sistema di rilevamento perdite, 24 mesi con sistema di rilevamento perdite. Quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: 6 mesi senza sistema di rilevamento perdite, 12 mesi con sistema di rilevamento perdite. Quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: 3 mesi senza sistema di rilevamento perdite, 6 mesi con sistema di rilevamento perdite.	Scadenziario
					Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.					I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite sono essere specificati nei requisiti di ispezione standard in particolare: 1. Reg. CE 1497/2007 per i sistemi di protezione fissi antincendio 2. Reg. CE 1516/2007 per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore	ok
					Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.					Gli operatori delle apparecchiature seguenti: a) apparecchiature fisse di refrigerazione; b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; c) pompe di calore fisse; d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; e) contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente assicurano che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite.	NA
					Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.					Gli operatori di commutatori elettrici e cicli Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurano che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite.	Manudensostati su interruttori SF6
	si				Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.					Gli operatori delle apparecchiature seguenti: · apparecchiature fisse di refrigerazione; · apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; · pompe di calore fisse; · apparecchiature fisse di protezione antincendio; e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 · cicli Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017 assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento.	NA
	si				Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.					Gli operatori dei commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni sei anni per accertarne il corretto funzionamento.	Scadenza 1° gennaio 2023
	si				Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.					Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni: a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra; b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite; c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato; d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; e) l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato; f) le date e i risultati dei controlli effettuati; g) qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra. A meno che i dati di cui sopra non siano conservati in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano le seguenti norme: a) gli operatori conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni. b) le imprese che svolgono le attività di cui alla lettera e), per conto degli operatori conservano i registri per almeno cinque anni.	Registro telematico e interventi comunicati da portale
					Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.					Gli obblighi di controllo delle perdite per le apparecchiature di protezione antincendio fisse, sono considerati soddisfatti purché sussistano le due condizioni seguenti: a) il regime di controllo vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004; b) l'apparecchiatura di protezione antincendio è controllata con la frequenza stabilita.	NA
					Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.					Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti. Questo obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature: a) circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso e di pompe di calore fisse; b) circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero; c) apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; e) commutatori elettrici fissi.	Certificazione impresa e personale controllati da portale
					Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.					Gli operatori di prodotti e apparecchiature non elencati sopra ai punti da a) ad e), comprese le apparecchiature mobili, contenenti gas fluorurati a effetto serra provvedono, per quanto ciò sia fattibile sul piano tecnico e non comporti costi sproporzionati, a far recuperare i gas da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché essi siano riciclati, rigenerati o distrutti o provvedono alla loro distruzione senza previo recupero.	Certificazione impresa e personale controllati da portale
	si				Reg. CE 517/2014					A decorrere dal 1° gennaio 2020, è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente.	ok
	si				Reg. CE 517/2014					Fino al 1° gennaio 2030, il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra: a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 ; b) gas fluorurati a effetto serra riciclati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza. Il divieto di cui al primo comma non si applica alle apparecchiature di refrigerazione per cui è stata autorizzata un'esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.	ok
	si				Reg. CE 517/2015 DPR 146/2018					La dichiarazione annuale FGAS prevista, entro il 31 maggio di ogni anno, dall'art. 16 comma 1 del DPR 43/2012, abrogato a partire dall'entrata in vigore del DPR 146/2018 non risulterà più necessaria, tutti i dati saranno già presenti nella Banca Dati, accessibile anche dagli enti. La dichiarazione relativa all'anno 2018 non dovrà essere trasmessa, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.	Banca dati

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2											
Centrale di Marghera Azotati											
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2022											
Gas refrigeranti	si				Reg. UE 2016/879 del 2-06-2016 Reg. UE 1191/2014 del 30-10-2014 Reg. UE 517/2014 del 16-04-2014					In caso di importazione da paesi extra-UE di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore precaricate con HFC: 1) verifica del fatto che gli HFC precaricati siano stati considerati all'interno del sistema di quote, ottenendo un'autorizzazione da un produttore o importatore di HFC iscritto al sistema di quote. 2) iscrizione al registro quote HFC e caricamento dell'autorizzazione nel registro stesso 3) predisposizione di una dichiarazione di conformità, condizione necessaria per l'immissione sul mercato dell'apparecchiatura 4) obblighi di comunicazione entro il 31 marzo dell'anno successivo (reg. 1191/2014) 5) verifica annuale, da parte di organismo accreditato, entro il 31 marzo dell'anno successivo	NA
	si				Reg. UE N. 517/2014					Controllo del sistema di rilevamento delle perdite almeno una volta ogni dodici mesi per accertare il corretto funzionamento	OK
	si				Reg. 1005/09, D. Lgs. 13/09/2013 n. 108					Controllo periodico fughe di gas lesivi per l'ozono	OK
	si				Legge 549-93, reg. UE 517/2014, reg. UE 1005/09, DM 20-09-2002, D.Lgs. 13/9/2013 n. 108					Corretta gestione della dismissione di impianti contenenti CFC, HCFC, HALON, HFC	OK
	si				Reg. UE n. 517/2014					Rispetto del divieto di acquisto / vendita di FGAS per soggetti non abilitati. Tenuta del registro di carico e scarico Fgas e sua conservazione per almeno 5 anni	OK
Emissione di onde elettromagnetiche					L 36 del 22/02/01 DPCM 08/07/03					Verificare il rispetto dei limiti previsti per le basse frequenze : Aree o ambienti dove un individuo può trascorrere fino a quattro ore nell'arco della giornata: Max intensità di campo elettrico E: 5 KV/m (5000 V/m), max intensità di induzione magnetica B: 0,1 mT (100 µT) Aree o ambienti dove la presenza di un individuo è maggiore di quattro ore giornaliere: max intensità di campo elettrico E: 5 KV/m (5000 V/m), max intensità di induzione magnetica B: 0,01 mT (10 µT)	Misura dei campi elettromagnetici febbraio 2019 RTI0496AZ
					DM 381 del 10/09/98 Direttiva 1999/5/CE DLgs 269 del 09/05/01 DPCM del 08/07/03 DLgs 259 del 01/08/03 D.Lgs 81/08 e s.m.i	Concessione per l'installazione e l'esercizio di un ponte radio n° 337540 TAR	Ministero delle comunicazioni	01/01/2012	31/12/2021	Verificare il rispetto dei limiti per le alte frequenze previsti dalla Tabella 1, art. 3 del DM 381/98 e dalla Tabella 1, allegato B al DPCM 08/07/03.	OK
										Verificare che il pagamento del canone annuo sia stato effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.	Versamento canone anno 2022 - Concessione ponte radio pratica n°337540/TAR Centrale Marghera - Azotati (VE)
			PIC pag 77 9.11 (62)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Qualora il Gestore ritenga che, a causa di un qualsiasi evento incidentale, durante l'esercizio del proprio stabilimento, possa essere compromessa la qualità del suolo e/o delle acque, questi è tenuto a predisporre una loro caratterizzazione secondo le disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. I certificati di caratterizzazione dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo e del Comune.	Piano di caratterizzazione e sua gestione
			PIC pag 77 9.11 (63)							Ai fini di contenere potenziali fenomeni di contaminazione del suolo e/o delle acque ad opera di sversamenti oleosi o sversamenti di sostanze pericolose, fermo restando le disposizioni di cui alla Parte IV, titolo V, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., devono essere garantiti i seguenti principali accorgimenti: a) le aree attorno ad impianti/dispositivi/attrezzature a contatto con sostanze oleose o sostanze pericolose, quali pompe antincendio, pompe, filtri, giunzioni flangiate e tubazioni, ecc., dovranno essere dotate di appositi pozzetti di raccolta per l'invio a impianto di trattamento; b) i bacini di contenimento, relativi a serbatoi di stoccaggio di combustibili e materie prime allo stato liquido, dovranno mantenere lo stato di efficienza. A tal fine, il Gestore dovrà provvedere a verificarne l'affidabilità e l'integrità mediante ispezioni giornaliere, provvedendo tempestivamente al loro ripristino in caso di riscontrate alterazioni; c) annotazione su apposito registro delle anomalie riscontrate su impianti, dispositivi, serbatoi e bacini di contenimento nonché annotazione dei relativi interventi eseguiti (gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata, etc.), rendendo disponibile lo stesso all'Autorità di Controllo.	POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico
			PIC pag 78 9.11 (64)							Il Gestore deve effettuare il controllo periodico delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione, secondo le modalità indicate dal PMC, in coerenza con il piano di bonifica	PMC